

### Contatti occasionali

L'articolo 34-bis del Dlgs 159/2011 prevede che l'imprenditore colpito da interdittiva antimafia possa sottoporsi volontariamente al controllo giudiziario se i contatti con la criminalità sono occasionali e permettono il recupero dell'azienda al circuito imprenditoriale sano.

*Cassazione, 40920/2023*

### Valutazione autonoma

Per applicare il controllo giudiziario volontario, il giudice della prevenzione deve valutare autonomamente gli elementi considerati dal Gip insufficienti a giustificare l'applicazione della misura cautelare del sequestro, e può considerarli dimostrativi di rapporti non occasionali con la criminalità.

*Cassazione, 40181/2024*

# No al controllo giudiziario anche se il giudice penale non «sequestra» l'impresa

## Interdittive antimafia

La valutazione sulla possibilità di bonificare l'azienda è autonoma

### Paride Giambra

L'esito favorevole del procedimento penale per un'impresa colpita da interdittiva antimafia non vincola il Tribunale, sezione misure di prevenzione, ad accogliere la sua richiesta di essere sottoposta a controllo giudiziario volontario. Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza 40181 del 31 ottobre scorso.

Secondo i supremi giudici, i presupposti dell'occasionalità dell'agevolazione alla mafia e la bonificabilità dell'azienda devono essere oggetto di autonoma valutazione nel procedimento di prevenzione,

nel quale non rileva l'accertamento della responsabilità per la commissione di un reato.

La decisione si pone nel solco tracciato dalle Sezioni unite (sentenza 46898/2019) che, ai fini dell'applicazione della misura del controllo giudiziario, avevano evidenziato la necessità, sempre e comunque, di condurre un accertamento autonomo della occasionalità e delle concrete possibilità di riallineamento dell'impresa a un contesto economico sano.

Il controllo giudiziario comporta il beneficio di sospendere gli effetti del provvedimento prefettizio e impone l'obbligo di attuare il programma di bonifica ritenuto idoneo dal Tribunale ad emancipare l'impresa dalle condizioni di rischio di infiltrazione.

Perseguendo finalità di risanamento dell'impresa in una prospettiva "dinamica", la concessione della misura rimuove la preclusione alla stipula di contratti con la pubblica

amministrazione e al rilascio di concessioni, autorizzazioni o provvedimenti, che potrebbe determinare la rovina dell'impresa.

Alla Corte si era rivolta una società che, dopo aver impugnato l'interdittiva innanzi al Tar, aveva richiesto al Tribunale sezione misure di prevenzione l'applicazione della misura del controllo giudiziario, senza ottenerla nemmeno dopo avere proposto appello; nel ricorso per Cassazione lamentava la presunta discrasia tra la valutazione operata dal giudice che nel procedimento penale aveva respinto la richiesta di sequestro dell'azienda, perché riteneva certo solo l'interessamento di un sodalizio mafioso nei confronti dell'impresa, ma non la concretizzazione di comportamenti condizionanti, e la valutazione del giudice della prevenzione, che invece, sulla base di una autonoma valutazione degli elementi emersi in sede penale, aveva escluso il carattere occasionale della contaminazione mafiosa e aveva ravvisato un'agevolazione mafiosa strutturale e continuativa.

La Cassazione ha innanzitutto ricordato che il ricorso avverso il provvedimento della Corte d'appello che decide sulla ammissione al controllo giudiziario sia ammissibile solo per violazione di legge e non per vizi della motivazione.

Ma ha poi comunque ritenuto corretta la decisione della Corte territoriale, sottolineando che il giudice della prevenzione – anche quando deve decidere sulla misura del controllo giudiziario – può utilizzare autonomamente gli elementi fattuali oggetto di un procedimento penale; ciò, in ragione della diversità dei presupposti di fatto che assumono rilevanza nel procedimento di prevenzione, nel quale non rileva l'accertamento della responsabilità per la commissione di un reato, ma risulta di centrale importanza verificare la possibilità che con un programma di bonifica dai pregressi contatti con la criminalità cessi il rischio di infiltrazioni.